



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/COO/me

Roma, 29 luglio 2021

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di PAVIA  
Delle Tre Venezie  
Strada Nuova, 86  
27100 Pavia (PV)**

*Oggetto: PO 149/2021\_elezioni 2021 \_modifica avviso di convocazione assemblea elettorale*

In relazione al quesito del 20 luglio 2021 con il quale è stato chiesto se l'Ordine possa modificare la modalità di voto prescelta anche se ha già provveduto ad inoltrare l'avviso di convocazione agli Iscritti, si osserva quanto segue.

L'art. 6 del Regolamento elettorale prevede al comma 1 che *"Il Presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo ... almeno quarantacinque giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine"*.

L'utilizzo del termine *"almeno"* deve essere inteso nel senso che la convocazione deve avvenire entro e non oltre 45 giorni prima della data delle elezioni. L'individuazione di tale termine **minimo** appare funzionale al corretto espletamento di tutte le attività preparatorie in capo all'Ordine nonché a permettere l'esercizio delle facoltà e dei diritti dei candidati e dei votanti.

Il comma 2 dell'art. 6 prevede che l'avviso di convocazione "deve contenere l'invito a presentare, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale, le liste contenenti le candidature". Tra l'altro, in merito alla presentazione delle liste, è altresì previsto all'art. 10, comma 3 che entro i successivi 5 giorni (dal 29° al 25° giorno prima delle elezioni) il Consiglio dell'ordine decide sull'ammissibilità o esclusione delle liste. Avverso il detto provvedimento è infine ammesso reclamo da presentare entro i successivi 15 giorni (con tale termine che scade il 10° prima delle elezioni).

Inoltre, al comma 3 dell'art. 6 è previsto un elenco di informazioni che devono essere contenute nell'avviso di convocazione, tra cui, per quello che interessa, la modalità di espressione del voto [lett. a)], le modalità di esercizio del voto in presenza per corrispondenza [lett. g)] e il termine ultimo, corrispondente al 30° prima delle elezioni, per sanare le morosità [lett. l)].

Dal complesso normativo esaminato emerge che fintanto che non spira il termine di 45 giorni antecedenti la data delle elezioni è possibile per il Consiglio dell'Ordine modificare le modalità di espressione del voto eventualmente già decise e comunicate agli iscritti, procedendo alla comunicazione di nuovo avviso di convocazione che sostituisca quello precedente e individui le nuove modalità di espressione del voto. Infatti, il termine di 45 giorni prima della data delle elezioni è stato individuato proprio per permettere al

Consiglio, ai candidati e agli elettori di poter conoscere tempestivamente tutte le indicazioni necessarie collegate alle elezioni e di poter avere le tempistiche per esercitare le prerogative e i diritti riconosciuti nel Regolamento elettorale. Successivamente allo spirare di tale termine non sembra pertanto possibile rimettere un nuovo avviso di convocazione dell'assemblea modificando le modalità di voto già comunicate agli iscritti poiché di conseguenza si comprimerebbero tutti i termini e le prerogative collegate.

Cordiali saluti

Massimo Miani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Miani', written in a cursive style.